

La l. 30.12.2010, n. 240, all'art. 7, 3° co., ult. periodo, dispone: «L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti».

Ci si chiede: a) che cosa deve intendersi per «qualifica» e, in particolare, se essa comprenda anche il settore scientifico-disciplinare di afferenza; b) se la norma sia immediatamente applicabile, in particolare, se sia applicabile prima dell'entrata in vigore dei nuovi statuti; c) quali siano gli organi delle «sedi universitarie consenzienti» legittimati ad esprimere il consenso richiesto dalla norma e, in particolare, se sia a tal fine sufficiente un accordo tra i rettori dei due atenei interessati o se sia al contrario necessario un parere o una delibera di altri organi, segnatamente collegiali (es.: Consiglio di amministrazione, Senato accademico, Consiglio di Facoltà, Consiglio di Dipartimento).

Fabio Addis



**Fabio Addis**

Professore ordinario di Diritto privato nell'Università di Brescia  
Segretario generale dell'Unione dei Privatisti

---